

REGIONE PUGLIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI - "ASL BAT"

Servizio di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione incluso studio clinico-gestionale, di redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e di tutte le prestazioni accessorie ed eventuali opzioni  
"REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DEL NORD BARESE"  
C.I.G: 9805266978 - C.U.P. C15F21001850001

## GRUPPO DI PROGETTAZIONE



INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Prof. Ing. F. Ruggiero



ARCHITETTURA  
Arch. P. Bortolami

IMPIANTI MECCANICI  
Prof. Ing. M. Strada

IMPIANTI ELETTRICI  
Ing. G. Finotti

ACUSTICA  
Ing. A. Lisiero

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Arch. P. Bortolami

ARCHEOLOGIA  
Dott. L. Valleri

GEOLOGIA  
Dott. A. Valmachino



STUDIO ALTIERI S.p.A.  
Via Colleoni 56/58  
36010 THIENE (VI)  
C.F. - P.IVA 03100990249

ARCHITETTURA Co-progettazione  
Arch. A. Chiarolini

GEOTECNICA E STRUTTURE  
Ing. M. Smiderle

IMPATTO AMBIENTALE  
Ing. L. Dalla Valle

PREVENZIONE INCENDI  
Ing. A. Artuso



ARCHITETTURA Co-progettazione  
Arch. A. De Pineda



STUDIO CLINICO-GESTIONALE  
Ing. L. Algostino

## COMMITTENTE

Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale - ASL BAT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria (BT)  
P.I. 06391740724 - Cod.Fisc. 90062670725  
sito istituzionale: [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)

DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Tiziana Dimatteo

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO  
Ing. Antonio Farano



Fase:

PFTE\_MASTERPLAN

Disciplina:

Generale

Scala:

-

Data:

Agosto 2024

Codice Elaborato:

B-VAS-01

Nome file:

06194PFTE\_MdB0501-00\_VAS-am

Descrizione elaborato:

Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di  
assoggettabilità a VAS

Rev.

Data:

Note:

00

Agosto/2024

Prima emissione



## INDICE

1	PREMESSA .....	1
1.1	Verifica di assoggettabilità a VAS.....	1
1.2	Integrazione fra procedure ambientali .....	2
1.3	Contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale.....	2
2	VERIFICA DEI CRITERI DELL'ALLEGATO I – PARTE II – D.LGS.152/2006 .....	3
3	CONCLUSIONI SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PIANO.....	7



## 1 PREMESSA

### 1.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di: garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente; contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi; favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione degli effetti connessi all'attività economica; assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.

A livello legislativo, tale procedura è normata dalla parte seconda del D.Lgs.152/06 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.

Con specifico riferimento a piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs.152/06, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che tali piani e programmi producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. Tale impostazione viene ripresa dall'art.3 comma 4 della L.R. 44/2012, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8.

L'art. 8 "Verifica di assoggettabilità" della L.R. 44/2012, prevede che:

- 1) Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
  - a. il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
  - b. copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);
  - c. elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;
  - d. proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
  - e. i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
- 2) L'autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell'elenco proposto dall'autorità procedente, verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all'autorità procedente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma del comma 4.
- 3) L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- 4) Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita

l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

- 5) Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente.
- 6) Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica.
- 7) La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

Successivamente alla L.R.44/2012 è stato approvato il Reg.Reg. n. 18 del 9 ottobre 2013, "Regolamento di attuazione della L.R. 44/12 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali", modificato dal Reg.Reg n. 16 dell'08/06/2015.

Con la legge regionale 12 febbraio 2014 n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19", ai comuni è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

Il presente "Rapporto Preliminare Ambientale" viene redatto secondo le disposizioni dell'articolo 12 del D.Lgs152/06 e dell'art. 8 della Legge Regionale 14 dicembre 2012, riprendendo i contenuti di cui all'Allegato I – parte seconda – del D.Lgd.152/06, al fine di procedere con la verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale del Nord Barese.

## **1.2 Integrazione fra procedure ambientali**

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si inserisce nella procedura coordinata di Screening VAS e VIA ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Con riferimento alle aree Natura 2000, verificato che queste si collocano ad una distanza dall'area di intervento di almeno 1.5km, si compila il format proponente ai sensi della DGR del 14.03.2006, n. 304, per la verifica di assoggettabilità a VINCA.

## **1.3 Contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale**

L'art. 12 del D.Lgs.152/06 e l'art. 8 della L.R. 44/2012 rimandano all'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs.152/06 per la definizione dei contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale.

Al § 0 del presente elaborato viene presentata la verifica della completezza dei contenuti, rimandando agli specifici elaborati per ulteriori approfondimenti.

## 2 VERIFICA DEI CRITERI DELL'ALLEGATO I – PARTE II – D.LGS.152/2006

La seguente tabella riepiloga e riscontra i contenuti di cui all'Allegato I alla Parte II al D.Lgs.152/06.

ALLEGATO I alla Parte Seconda D.L.152/2006 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12		
1	Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	Contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</li> </ul>	<p>L'area oggetto di intervento ricade nella campagna periurbana della zona est dell'agro del Comune di Bisceglie. Essa ha una estensione di circa 20 ettari, con un andamento prevalentemente pianeggiante e conserva un uso agricolo del suolo. L'area è delimitata a nord dalla linea ferroviaria Bari - Foggia, che rappresenta anche il margine sud della zona artigianale Est del Comune; a sud è delimitata dalla strada statale n. 16 (ex s.s. n. 16 bis), che rappresenta anche il margine nord della nascente zona industriale Lama di Macina; ad est è prossima alla strada comunale, bretella di collegamento della Via Imbriani (ex s.s. n. 16) con la strada statale n. 16; ad ovest detta area confina con altri suoli della campagna agricola periurbana.</p> <p>L'intera area, pur conservando lo stato di suolo agricolo, ricade all'interno di un comprensorio condiviso con il confinante Comune di Molfetta, caratterizzato da insediamenti a carattere produttivo e commerciale, a loro volta supportati dall'importante presenza dell'arteria di collegamento della strada statale n. 16 Bari - Foggia. Infatti, mentre sul versante del Comune di Bisceglie l'area è prossima alla zona artigianale Est e alla zona industriale "Lama di Macina", sul versante del Comune di Molfetta siamo prossimi al centro commerciale "Puglia Village" e al centro commerciale "Ipercoop - La Mongolfiera".</p> <p>Come illustrato nella "Relazione sul processo di localizzazione dell'intervento", la Regione Puglia, con proprio Regolamento del 10 marzo 2017 n.7, ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n.32 del 14/03/2017, recante: «<i>Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017. modifica e integrazione del R.R. n.14/2015</i>», così come modificato dal R.R. 3/2018 «<i>Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017</i>» approvato con DGR 53/2018 e con la successiva DGR del 22 gennaio 2019, n. 89 recante: «<i>Accordo di Programma ex art. 20 della L.n.67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del SSR. Approvazione proposta regionale di programma di investimenti</i>», prevedeva la realizzazione in un'area ricompresa tra i Comuni di Bisceglie e Molfetta del Nuovo Ospedale del Nord Barese.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</li> </ul>	<p>Nel presente Rapporto Preliminare Ambientale è stata svolta un'analisi vincolistica, per valutare la compatibilità dell'intervento di realizzazione del nuovo ospedale con gli strumenti urbanistici vigenti. Si rimanda all'elaborato "Relazione sulla Verifica di coerenza con la pianificazione territoriale" per l'analisi completa, riepilogando di seguito gli aspetti salienti.</p> <p>Attualmente, l'intervento proposto non risulta coerente con il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, in quanto l'area destinata alla costruzione del nuovo ospedale è classificata come zona rurale (Titolo IX - Categoria 7 e art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione,</p>



	<p>NTA).</p> <p>L'indicazione della destinabilità dell'area al futuro insediamento di strutture sanitarie la ritroviamo con il PUG del Comune di Bisceglie recentemente adottato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 12/01/2023, così come cartografato nell'elaborato PUG S.1.1 delle invarianti strutturali.</p> <p>Per ricercare la coerenza del progetto ospedaliero con la disciplina urbanistica e di tutela paesaggistica, sarà necessario giungere alla definizione di varianti urbanistiche su scala locale e territoriale, attraverso un processo di copianificazione che vedrebbe la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e interessati, come disciplinato al titolo II capo I delle NTA del PPTR e dall'art. 95 che prevede la deroga alle prescrizioni previste al titolo IV e degli ulteriori contesti purché compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle stesse NTA. La variante urbanistica è subordinata al parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96, lettera c) delle NTA.</p> <p>In seguito alla Conferenza dei Servizi del 23 marzo 2022 e alla nota prot. n. 46678 del 10 luglio 2020, è stata formulata una proposta condivisa per la ricollocazione del nuovo ospedale del Nord Barese. Le amministrazioni comunali di Bisceglie e Molfetta hanno identificato una nuova area, parzialmente inclusa nella Carta delle previsioni strutturali strategiche del PUG del Comune di Bisceglie, all'interno del Comprensorio sopra descritto. Questa proposta è stata valutata positivamente dall'ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) dopo un sopralluogo effettuato il 14 marzo 2022. L'area scelta è lontana da zone industriali e artigianali o altre aree con potenziale rischio di inquinamento e non presenta rischi idraulici, contrariamente alla precedente area designata, inclusa nelle aree a rischio idrogeologico secondo la tavola PUG.S.3 Adeguamento al PAI di luglio 2017.</p> <p>In conclusione, l'intervento richiede una variante al vigente PRG, modificando la destinazione dell'area da "zona agricola omogenea E" (art. 47 delle NTA) a "zona per dotazioni pubbliche – attrezzature sanitarie", e comporta la ripermimetrazione dell'area. Questo cambiamento influenzerà i piani urbanistici esistenti, necessitando di adeguamenti sia a livello comunale che regionale, integrandosi con le previsioni strategiche del PUG e rispettando le normative di pianificazione territoriale e ambientale.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</li> </ul>	<p>La progettazione e realizzazione dell'intervento adotteranno diverse misure volte a garantire che lo sviluppo dei servizi necessari (nuova struttura ospedaliera) risulti anche ambientalmente sostenibile. Si citano a titolo esemplificativo alcune misure, quali la produzione di energia tramite fonti rinnovabili, minimizzazione dei consumi idrici e della produzione di reflui, applicazione dei CAM edilizia, promozione del trasporto pubblico per raggiungere l'area, rimandando al § 2 dell'elaborato "Relazione descrittiva dell'intervento" per ulteriori approfondimenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</li> </ul>	<p>Come meglio approfondito nella "Relazione sul quadro di riferimento ambientale", nell'ambito della presente analisi sono state analizzate tutte le componenti ambientali caratterizzanti il contesto in cui si inserisce l'intervento. Tale analisi ha consentito di identificare le particolarità ambientali specifiche dell'area e di integrare già nella fase di progettazione specifiche misure per la gestione delle stesse.</p> <p>Si rimanda al § 3.1.2 dell'elaborato "Relazione sulla valutazione impatti e compatibilità dell'intervento" per il dettaglio delle criticità ambientali individuate e delle misure previste per la minimizzazione degli impatti nei confronti delle stesse.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>la rilevanza del piano o</li> </ul>	<p>Il progetto non risulta particolarmente rilevante in tal senso; in ogni caso i rifiuti e le acque</p>



	del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	reflue prodotte verranno gestiti conformemente alla normativa vigente.
2	Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	Contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti</li> </ul>	Come illustrato al §2.1.1 della "Relazione sulla valutazione impatti e compatibilità dell'intervento", gli impatti sono stati quantificati applicando i fattori previsti dall'allegato V punto 3 del D. Lgs.152/06, considerando pertanto anche la "probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti". Si rimanda pertanto all'elaborato citato per l'analisi completa della tematica.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carattere cumulativo degli impatti</li> </ul>	Come emerso dalla "Relazione sulla valutazione impatti e compatibilità dell'intervento", gli impatti principali rappresentati dal progetto in esame sono legati alle lavorazioni e attività di cantiere e pertanto di durata limitata nel tempo. Con riferimento invece alla fase di esercizio, sono state verificate anche tramite coinvolgimento dell'Ente Comunale eventuali altri progetti di urbanizzazione nei pressi dell'area in oggetto. A tal fine il Comune di Bisceglie ha avuto modo di chiarire che non sono in corso né risultano approvati progetti insistenti sull'area agricola ricompresa tra la ferrovia e la statale 16 bis.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• natura transfrontaliera degli impatti</li> </ul>	Come illustrato al §2.1.1 della "Relazione sulla valutazione impatti e compatibilità dell'intervento", considerate le dimensioni ridotte (circa 20 ha) e la natura del progetto (realizzazione di una nuova struttura ospedaliera) non si prevedono impatti di natura transfrontaliera.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)</li> </ul>	Considerato il contesto in esame, come argomentato al §2.3.3.3 della "Relazione sulla valutazione impatti e compatibilità dell'intervento", l'intervento risulta scarsamente vulnerabile da parte di fenomeni esterni o incidenti, pertanto non si prevedono particolari rischi per la salute umana o per l'ambiente a seguito di incidenti o calamità naturali, fermo restando i normali rischi legati all'esercizio di un'attività ospedaliera.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)</li> </ul>	Come illustrato al §2.1.1 della "Relazione sulla valutazione impatti e compatibilità dell'intervento", gli impatti sono stati quantificati applicando i fattori previsti dall'allegato V punto 3 del D. Lgs.152/06, considerando pertanto anche la "entità ed estensione dell'impatto". Si rimanda pertanto all'elaborato citato per l'analisi completa della tematica, anticipando che non sono previsti impatti significativi su larga scala o tali da coinvolgere ingenti numeri di popolazione. L'intervento interessa infatti un'area ridotta (circa 20 ha), e contempla peraltro diversi accorgimenti al fine di minimizzare l'impatto nei confronti della stessa.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a</li> </ul>	In relazione alle norme di tutela paesaggistica derivante dall'adeguamento del PRG al PUTT/p, l'area di intervento risulta individuata nell'ambito territoriale con riferimento al livello dei valori paesaggistici di ATE "D" e in parte ATE "C".

<p>causa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,</li> <li>- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo</li> </ul>	<p>Mentre a scala territoriale il PPTR individua tale zona tra gli UCP "paesaggi rurali- Parco Multifunzionale delle torri e dei casali del Nord Barese".</p> <p>La realizzazione dell'intervento risulta tuttavia coerente con la visione più ampia di progettazione strategica integrata del nuovo paesaggio eco-produttivo previsto dal PUG, per il quale attualmente è in corso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, come riportato nella documentazione tecnica allegata al bando di gara dalla quale non risultavano vincoli di sorta.</p> <p>Nell'ambito della relazione paesaggistica viene verificata la coerenza delle azioni previste in progetto con la disciplina di tutela paesaggistica</p> <p>Si ritiene pertanto che non verrà alterata la concezione programmatica dello skyline naturale e antropico del contesto in cui verrà ad inserirsi l'opera.</p> <p>Riguardo le costruzioni a secco di valore culturale, come meglio dettagliato nelle specifiche relazioni ("Relazione sulla Verifica di coerenza con la pianificazione territoriale" e "Relazione paesaggistica") è stata verificata puntualmente la presenza e lo stato di conservazione di tali costruzione al fine di individuarne le modalità gestionali maggiormente consone.</p> <p>Un ulteriore tema riguarda la presenza di olivi nell'area, i quali andranno reimpiantati in altre aree idonee, in coerenza con la normativa regionale.</p> <p>Con riferimento al superamento dei livelli di qualità ambientale, il comune di Bisceglie rientra nella zona di pianura IT1612, per la quale sono stati rilevati superamenti; con riferimento al monitoraggio specifico nei pressi dell'area, non si rilevano tuttavia criticità.</p> <p>Questi aspetti sono stati approfonditi nella "Relazione sulla valutazione impatti e compatibilità dell'intervento", alla quale si rimanda per la trattazione completa.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale</li> </ul>	<p>Non presenti.</p>

### 3 CONCLUSIONI SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PIANO

Il presente rapporto ambientale ha analizzato sia il contesto di riferimento sia i possibili impatti potenzialmente introdotti dal progetto, tenendo inoltre in considerazione le motivazioni alla base dell'intervento e le specifiche soluzioni progettuali adottate al fine di massimizzare la resa ambientale dello stesso.

Alla luce di quanto analizzato nel presente, si ritiene che l'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale del Nord Barese e la variante urbanistica propedeuticamente possano rientrare nella definizione di "piano/programma che determina l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori di piani/programmi", senza comportare impatti significativi sull'ambiente.

Si richiede pertanto all'autorità competente di valutare l'esclusione dalla procedura di VAS, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, in coerenza con l'art.3 comma 4 della L.R. 44/2012, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8.